

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITA' 27 marzo 2026, n. 25

Annullamento d'ufficio della D.D. n. 263 del 19/05/2025 con la quale è stato rilasciato il parere di compatibilità favorevole per un Centro Residenziale per Cure Palliative (hospice) da ubicare alla Via A. De Gasperi n. 20, trasmessa dal Comune di Latiano (BR) a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della società Coop. SAN BERNARDO a r.l. ONLUS di Latiano, per n. 24 posti letto.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione ed Accredimento Strutture di Specialistica Ambulatoriale"*;

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2024, n. 526 recante *"Approvazione del 'Programma triennale di rotazione ordinaria del personale della Regione Puglia 2023-2025"*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 04 agosto 2025 *"Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis"*;

Visto il D.P.G.R. n. 442 del 06 agosto 2025 con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *"MAIA 2.0"*;

Vista la D.G.R. n. 1368 del 22 settembre 2025 avente ad oggetto: *"D.G.R. n. 1289/2021, recante 'applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.' Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025"*;

Visto il D.P.G.R. n. 516 del 24 settembre 2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;

Vista la D.G.R. n. 1657 del 29 ottobre 2025 recante *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 'Modello Organizzativo Maia 2.0' e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione."*

In Bari presso la Sezione Accreditamento e Qualità, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile E.Q. "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale", si riceve la seguente relazione.

La L. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi") prevede all'art. 7 che: "1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, **qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.** (grassetto aggiunto, n.d.r.)

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari."

L'art. 8 ter, comma 3, del **D. Lgs. n. 502/92** prevede che "Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata **in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale** delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.". (grassetto aggiunto – N.d.R.).

Il **Regolamento Regionale n. 3/2006** prevede per i Centri Residenziali per Cure palliative (Hospice) il fabbisogno di n. 1 p.l. ogni 10.000 abitanti.

La **L. R. 2 maggio 2017, n. 9** ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") e s.m.i. stabilisce all'**art. 7** ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie"), **co. 3** che: "3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al co. 2, **sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.** [grassetto aggiunto – N.d.R.].

Con **D.G.R. n. 1825/2022** sono stati specificati "anche in un'ottica di semplificazione ed uniformità della attività istruttoria, i criteri da applicare all'attività regionale di verifica di compatibilità al fabbisogno regionale, ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.", stabilendo, tra l'altro, che:

"(...) Ai sensi delle norme sopra riportate ed alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, **la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e sulla coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria, in funzione di un duplice parametro valutativo, costituito dal fabbisogno complessivo** (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari della tipologia corrispondente) **e dalla localizzazione territoriale** (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie della medesima tipologia, già presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

Pertanto, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie, da intendersi come esigenza incompressibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e sociosanitarie su

tutto il territorio regionale, negli ambiti aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto delle strutture della medesima tipologia ivi già operanti. (...).

1. Sul parametro della localizzazione territoriale.

Con riferimento al parametro costituito dalla localizzazione territoriale, a seguito di una o più richieste comunali di verifica di compatibilità su istanza dei soggetti interessati, **la Sezione regionale richiede il parere al Direttore Generale della ASL territorialmente competente**, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 9/2017, **anche in ipotesi di presentazione di una sola richiesta comunale di verifica di compatibilità nell'arco temporale di riferimento di volta in volta concluso**, determinato ai sensi del successivo paragrafo 3. (omissis). Il Direttore Generale si esprime in relazione alla rispondenza della richiesta, ovvero **alla maggiore o minore rispondenza al fabbisogno regolamentare residuo, delle eventuali diverse richieste pervenute nell'ambito provinciale interessato nel medesimo arco temporale con riferimento ad una determinata tipologia di struttura**, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. distribuzione nell'ambito provinciale della domanda assistenziale riferibile alla medesima tipologia di struttura interessata;
- b. **localizzazione della struttura oggetto di istanza, sulla base della valutazione delle esigenze assistenziali nell'ambito territoriale di riferimento in relazione alla tipologia di struttura oggetto di verifica di compatibilità;**
- c. eventuale localizzazione delle strutture pubbliche o private della medesima tipologia in relazione alle quali è stato già rilasciato parere di compatibilità;
- d. eventuale allocazione di strutture private della medesima tipologia interessata già in esercizio nel territorio provinciale ed eventuale allocazione di strutture pubbliche incluse nella programmazione regionale;
- e. **eventuale programmazione aziendale di ulteriori strutture pubbliche della medesima tipologia da attivare nell'ambito della ASL interessata.**" (grassetto aggiunto n.d.r.).

Con **D.D. n. 444/2024** la scrivente Sezione ha rilasciato "al Centro residenziale per cure palliative e terapie del dolore "Hospice" (Sez. D. 06 del r.r. n. 3/2005 e ss.mm.ii.) ubicato presso il P.T.A. di Mesagne di Brindisi – piano 3 di titolarità dell'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e gestita dalla Società Cooperativa Sociale "La Rondine" con sede legale in Lanciano (CH) via Arco della Posta civ. 1, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio del Centro Residenziale per cure palliative HOSPICE denominato "La Rondine" per complessivi n. 12 posti letto".

Con nota **prot. U612961 del 31/10/2025**, trasmessa al Direttore Generale dell'ASL BR, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

"(...) Posto quanto sopra, considerato che:

- con **D.D. n. 444/2024** la scrivente Sezione ha rilasciato "al Centro residenziale per cure palliative e terapie del dolore "Hospice" (Sez. D. 06 del r.r. n. 3/2005 e ss.mm.ii.) ubicato presso il P.T.A. di Mesagne di Brindisi – piano 3 di titolarità dell'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e gestita dalla Società Cooperativa Sociale "La Rondine" con sede legale in Lanciano (CH) via Arco della Posta civ. 1, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio del Centro Residenziale per cure palliative HOSPICE denominato "La Rondine" per complessivi n. 12 posti letto";
- con riferimento ai parametri b) e c) di cui all sopra riportata D.G.R. n. 1825/2022 è stato con nota prot. 64061 del 26/07/2021 ad oggetto: "Realizzazione Hospice presso il Comune di San Vito dei Normanni. Nota ASL Brindisi n. 35586 del 15.05.2017" la S.V. aveva già comunicato quanto segue: "Con riferimento all'oggetto e facendo seguito alle richieste formulate per le vie brevi, si comunica che, a completamento dell'iter burocratico amministrativo istituzionale, saranno ultimati entro il 31.12.2021 i lavori per la realizzazione di un Centro Residenziale di n. 12 posti letto destinato alle Cure palliative

(Hospice) presso l'ex P.O. San Camillo de Lellis di Mesagne, nell'ambito del programma di riconversione dei PP.OO. dismessi in PTA così determinati dal R.R. n. 14/2015, n. 7/2017 e da ultimo dal R.R. 21 gennaio 2019 n. 7. L'attuale configurazione della rete dei Presidi Territoriali di Assistenza non prevede l'attivazione di posti letto per le Cure palliative presso il Comune di San Vito dei Normanni, atteso che la riorganizzazione del servizio di assistenza domiciliare integrata, ormai a regime attraverso un progetto di sperimentazione gestionale con partner privato, consente di fornire risposte adeguate ai bisogni dei pazienti in fase terminale. La presa in carico domiciliare si realizza mediante l'accesso continuativo di professionisti competenti di cure oncologiche e palliative, ivi compresi medici palliativi, anestesisti, infermieri, psicologi, terapisti della riabilitazione. L'attivazione ormai imminente dell'Hospice presso il PTA di Mesagne dovrebbe consentire il completamento della filiera assistenziale dei pazienti in condizioni cliniche gravi e irreversibili ed essere in grado di soddisfare al momento, il fabbisogno stimato di cure palliative.”;

- con **D.D. n. 65 del 14/02/2025** è stata, pertanto, dichiarata “ai sensi dell’art. 7 comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la decadenza del parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 312 del 22 Ottobre 2008, rilasciata per il Centro residenziale per Cure Palliative (hospice) con n. 12 posti letto sito nel Comune di S.Vito dei Normanni (BR), alla Via Carovigno n. 62, nei confronti dell’Associazione “Gruppo Assistenza Neoplastici - GNA Onlus”, di titolarità dell’ASL BR;
- con **D.D. n. 263 del 19/05/2025** “considerato che:
- il fabbisogno definito dal Regolamento Regionale n. 3/2006 per gli Hospice (n. 1 p.l. per ogni 10.000 abitanti), sulla base della popolazione della ASL BR (n. 375.286 abitanti – dati ISTAT aggiornati al 01.01.2025) è pari, per arrotondamento di 375.000 abitanti, a n.38 posti letto;
- risultano attivi n. 12 posti letto presso l’hospice della ASL BR del PTA di Mesagne;
- pertanto, il fabbisogno regolamentare residuo relativo alla predetta tipologia di struttura nell’ambito della medesima ASL è pari n. 26 posti letto;
- a partire dalla pubblicazione della D.G.R. n. 2037 del 07.11.2013, (criterio di conteggio confermato con D.G.R. n. 1825/2022) compreso il bimestre di riferimento per la richiesta di verifica di compatibilità di cui trattasi, nell’ambito dell’ASL BR e relativamente alla tipologia di struttura Centro residenziale per cure palliative (hospice), non sono pervenute ulteriori richieste comunali di verifica di compatibilità;”

è stato rilasciato: “ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità per un Centro Residenziale per Cure Palliative (hospice) da ubicare alla Via A. De Gasperi n. 20, trasmessa dal Comune di Latiano (BR) a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione della società Coop. SAN BERNARDO a rl ONLUS di Latiano, parere favorevole per n. 24 posti letto”;

- la scrivente Sezione, avendo acquisito agli atti il prefato parere di cui alla nota prot. 64061 del 26/07/2021 e residuando un fabbisogno regolamentare di 26 p.l. (a seguito della decadenza dichiarata con D.D. n. 65 del 14/02/2025 del Centro Hospice sito nel Comune di S. Vito dei Normanni (BR) di titolarità dell’ASL BR), ha ritenuto di non acquisire il parere della S.V. di cui alla D.G.R. n. 1825/2022, in presenza di una sola richiesta nell’arco temporale di riferimento ed in assenza di ulteriori richieste nei bimestri successivi, ed ha conseguentemente adottato il parere di compatibilità favorevole di cui alla D.D. n. 263 del 19/05/2025 trovando, l’istanza de qua, capienza nel fabbisogno residuo;
- tuttavia, si rende necessario acquisire il prefato parere ex post al fine di avviare le opportune valutazioni relative al parametro della localizzazione;

la scrivente Sezione invita il Direttore Generale in indirizzo ad esprimere un parere motivato sulla localizzazione territoriale della richiesta di parere di compatibilità trasmessa dal Comune di Latiano (BR) per un Centro Residenziale per Cure Palliative (hospice), ai sensi del richiamato art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92, dell’art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e della D.G.R. n. 1825/2022, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. *distribuzione nell'ambito provinciale della domanda assistenziale riferibile alla medesima tipologia di struttura interessata;*
- b. *localizzazione della struttura oggetto di istanza, sulla base della valutazione delle esigenze assistenziali nell'ambito territoriale di riferimento in relazione alla tipologia di struttura oggetto di verifica di compatibilità;*
- c. *eventuale localizzazione delle strutture pubbliche o private della medesima tipologia in relazione alle quali è stato già rilasciato parere di compatibilità;*
- d. *eventuale allocazione di strutture private della medesima tipologia interessata già in esercizio nel territorio provinciale ed eventuale allocazione di strutture pubbliche incluse nella programmazione regionale;*
- e. *eventuale programmazione aziendale di ulteriori strutture pubbliche della medesima tipologia da attivare nell'ambito della ASL interessata.*

Si attende urgente riscontro al fine di avviare le valutazioni di competenza.”.

Con nota **prot. E18116 del 12/02/2026** il Direttore Generale dell'ASL BR ha comunicato quanto segue:

“(…) si rappresenta quanto segue, ai fini dell'espressione del parere motivato ex art. 8-ter, c. 3 del D.Lgs. 502/1992, art. 7, c. 3 L.R. 9/2017 e D.G.R. 1825/2022.

Quadro programmatico e fabbisogno

Dagli atti richiamati nella nota regionale risulta che il fabbisogno regolamentare per hospice, stimato in 1 posto letto ogni 10.000 abitanti, applicato alla popolazione della provincia di Brindisi (ISTAT 01/01/2025: 375.286), conduce a un fabbisogno complessivo di circa 38 posti letto; risultano attivi 12 posti letto presso l'Hospice del PTA di Mesagne e, a seguito della decadenza del precedente parere su S. Vito dei Normanni, il fabbisogno residuo è 26 posti letto.

Si evidenzia inoltre che:

- *l'Hospice del PTA di Mesagne (12 posti letto) è già autorizzato all'esercizio e attivo (DD. n. 444/2024 richiamata nella nota regionale);*
- *per l'istanza del Comune di Latiano è stato rilasciato parere favorevole (DD.n. 263 del 19/05/2025 richiamata nella nota regionale), con necessità di acquisire ex post la valutazione sulla localizzazione.*

Il riferimento normativo regionale sui criteri di localizzazione è la D.G.R. Puglia n. 1825/2022.

(…) Valutazione sulla localizzazione {criteri D.G.R. 1825/2022}

Dal punto di vista sanitario, la domanda di cure palliative non è concentrabile in un singolo ambito comunale ma è diffusamente correlata alla prevalenza di patologie cronico-evolutive e oncologiche e all'invecchiamento della popolazione, per cui la rete deve garantire accessibilità e continuità assistenziale (domicilio-hospice-ospedale). Tale principio è coerente con l'impianto della Legge 38/2010 “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, che tutela il diritto di accesso alle cure palliative e ne prevede l'erogazione nei diversi setting assistenziali.

In assenza, negli atti regionali trasmessi, di una matrice analitica della domanda per sub-ambiti distrettuali (es. flussi hospice/ADI-CP per comune), si ritiene comunque appropriato considerare che l'allocazione di posti letto hospice debba rispondere a criteri di equità di accesso e riduzione dei tempi/distanze per le famiglie, in coerenza con la programmazione del fabbisogno regionale (standard 1/10.000) già richiamata.

La richiesta di Latiano, se realizzata nei termini autorizzativi, incrementerebbe l'offerta in maniera significativa, portando a 36 posti letto complessivi, molto prossimi al fabbisogno di 38 posti letto già indicato. Inoltre, non si riscontrano ulteriori hospice pubblici aziendali già programmati oltre alla struttura di Mesagne; pertanto, l'eventuale attivazione della struttura di Latiano e in termini di sostenibilità di rete e di equilibrio territoriale residuo, considerato che rimarrebbe un margine regolamentare ridotto (circa 2 posti letto) rispetto al fabbisogno stimato. Ai fini della valutazione della localizzazione, dunque, si rileva che l'intervento proposto a Latiano, unitamente all'offerta già presente, consente di colmare in modo sostanziale il gap programmatico già formalizzato negli atti regionali, riducendo il rischio di persistenza di un fabbisogno non soddisfatto a livello provinciale.

Nel territorio ASL BR è già presente l'Hospice presso il PTA di Mesagne (12 posti letto); pertanto l'eventuale seconda struttura dovrà essere valutata con riferimento alla distribuzione territoriale complessiva dell'offerta e alla capacità di coprire i bacini provinciali oggi più distanti dal setting residenziale, minimizzando tempi e percorrenza per caregiver e garantendo continuità ospedale- territorio. In questo contesto, pur riconoscendo che Latiano presenta elementi di accessibilità nel quadro provinciale, la valutazione sulla localizzazione deve prioritariamente garantire equità di accesso e copertura territoriale dell'intera rete. La collocazione di una ulteriore struttura hospice a Latiano, in prossimità dell'unica struttura già attiva presso il PTA di Mesagne, comporterebbe una concentrazione territoriale dell'offerta in un'area ristretta e ridurrebbe la capacità del sistema di intercettare in modo omogeneo i bisogni dei Comuni più settentrionali della provincia, che esprimono una quota rilevante dei volumi di cure palliative (Tabella 1). In una logica di rete provinciale, risulterebbe pertanto più indicata una localizzazione alternativa nell'area nord della provincia, in grado di servire in modo più efficiente i bacini comunali settentrionali e di favorire, ove previsto dai criteri di accesso, anche la presa in carico di utenti provenienti dai Comuni limitrofi della provincia di Bari.

Si richiama inoltre che la distanza tra Mesagne e Latiano è nell'ordine di pochi chilometri (circa 8 km su strada; collegamento anche ferroviario), elemento che rafforza il rischio di sovrapposizione territoriale dell'offerta residenziale se la nuova struttura venisse collocata nello stesso ambito. Alla luce di tali considerazioni, la prossimità geografica tra le due sedi deve essere considerata un fattore critico nella valutazione localizzativa, in quanto può determinare un'allocazione meno equilibrata dei posti letto a scala provinciale. Resta fermo che, qualora la localizzazione fosse confermata, dovranno essere definiti criteri di presa in carico e raccordo di rete tali da evitare duplicazioni e garantire la priorità di accesso ai bacini territoriali non adeguatamente coperti.

Queste considerazioni non determinano automaticamente inidoneità della localizzazione, ma impongono che l'eventuale nuova struttura su Latiano sia valutata come complementare e non duplicativa rispetto all'offerta esistente, con chiara definizione di:

- *criteri di presa in carico e accesso;*
- *integrazione operativa con l'hospice pubblico e con la rete domiciliare;*
- *governance delle dimissioni protette e della continuità assistenziale.*

Parere tecnico conclusivo

Alla luce del quadro programmatico già formalizzato negli atti regionali, la ASL di Brindisi presenta un fabbisogno di posti letto hospice non ancora pienamente coperto dall'offerta attualmente attiva presso il PTA di Mesagne. Il contesto sanitario ed epidemiologico provinciale, caratterizzato da invecchiamento della popolazione e da un carico oncologico documentato dalle fonti istituzionali, è coerente con una domanda potenziale di cure palliative che si sviluppa lungo tutto il territorio provinciale e non può essere ricondotta a un singolo comune. In questo scenario, le evidenze gestionali 2025 indicano un numero complessivo di persone trattate in cure palliative distribuite su tutta la provincia e segnalano al contempo un livello di utilizzo rilevante dell'unica struttura hospice attiva (occupazione delle giornate di degenza pari a circa il 75%), elementi che supportano la necessità di potenziare la capacità residenziale a scala provinciale.

Ne consegue che l'attivazione di ulteriori posti letto hospice appare necessaria per colmare il gap programmatico provinciale; tuttavia, la localizzazione a Latiano, considerata la marcata prossimità geografica rispetto all'Hospice già attivo a Mesagne, non risulta la soluzione più coerente con un obiettivo di riequilibrio territoriale dell'offerta. In un'ottica di equità di accesso e di massimizzazione della copertura, risulterebbe più indicata una localizzazione nell'area nord della provincia, che consentirebbe di intercettare più efficacemente i bisogni dei comuni settentrionali e, potenzialmente, anche dei comuni limitrofi della provincia di Bari, riducendo le barriere logistiche per pazienti e caregiver.”.

Con nota **prot. U93039 del 20.02.2026** la scrivente Sezione ha comunicato quanto segue:

“(…) Atteso che:

- **la circostanza relativa alla mancata richiesta del parere sulla localizzazione al Direttore Generale dell'ASL BR, al fine di verificare la sussistenza di uno dei due criteri richiesto dalla sopra riportata normativa nazionale (art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92) e dalla D.G.R. n. 1825/2025 per il rilascio del parere di compatibilità (id est localizzazione territoriale oltre al parametro sul fabbisogno regolamentare), si configura quale vizio procedimentale tale da inficiare la legittimità del provvedimento n. 263 del 19/05/2025 con il quale è stato rilasciato il parere di compatibilità favorevole per un Centro Residenziale per Cure Palliative (hospice);**
- **dalla prefata nota prot. 18116 del 12/02/2026 emerge che il parere espresso dal Direttore Generale dell'ASL BR risulta negativo dal momento che "la localizzazione a Latiano, considerata la marcata prossimità geografica rispetto all'Hospice già attivo a Mesagne, non risulta la soluzione più coerente con un obiettivo di riequilibrio territoriale dell'offerta" e che, pertanto, non risulta soddisfatto il prefato criterio della localizzazione territoriale;**

la scrivente Sezione comunica, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela della D.D. n. 263 del 19/05/2025 con la quale è stato rilasciato il parere di compatibilità favorevole per un Centro Residenziale per Cure Palliative (hospice) da ubicare alla Via A. De Gasperi n. 20, trasmessa dal Comune di Latiano (BR) a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della società Coop. SAN BERNARDO a r.l. ONLUS di Latiano, per n. 24 posti letto, assegnando, al legale rappresentante della società de qua, un termine di 10 giorni per la presentazioni di eventuali controdeduzioni.

Si informa altresì che, trascorso tale periodo, in assenza di idonee controdeduzioni la scrivente Sezione provvederà al rilascio di un provvedimento espresso di annullamento d'ufficio della D.D. n.263 del 19/05/2025 con la quale è stato rilasciato il parere di compatibilità favorevole per un Centro Residenziale per Cure Palliative (hospice).

Si trasmette la presente, altresì, al Sindaco del Comune di Latiano (BR) per i consequenziali, eventuali e successivi adempimenti di propria competenza."

Posto quanto sopra,

atteso che con le controdeduzioni trasmesse con nota prot. E118016 del 02/03/2026 dalla società Coop. SAN BERNARDO a r.l. ONLUS è stato dedotto, *inter alia*, che:

- a. *"Tra l'altro, risulta palesemente strumentale fare oggi riferimento alla "localizzazione" della struttura che era già stata palesemente indicata al momento della presentazione dell'istanza e Codesto Dipartimento era certamente a conoscenza dell'autorizzazione che lo stesso aveva già concessa alla struttura di Mesagne!Non si comprende, pertanto, cosa avrebbe potuto apportare un eventuale parere del D.G. della ASL di Brindisi all'epoca della presentazione della istanza, quando ancora la Struttura di Mesagne doveva essere avviata.Tuttavia, anche sul piano della localizzazione, il postumo parere del D.G. della ASL appare assolutamente privo di consistenza";*
- b. *"Se la Regione intende in realtà rivalutare oggi l'interesse pubblico alla localizzazione (anche alla luce dell'attivazione dell'hospice di Mesagne) allora non si è in presenza di una illegittimità originaria, bensì di una nuova valutazione programmatica/ localizzativa che comporta quanto meno l'obbligo di indennizzo (e non l'annullamento del parere per presunta illegittimità ab origine). Invero, la scelta di qualificare come "annullamento" ciò che sostanzialmente è una revoca configura eccesso di potere e difetto di tipicità / motivazione",*

e che le medesime controdeduzioni non sono ritenute idonee a confutare quanto evidenziato dalla scrivente nell'avvio del procedimento dell'annullamento in autotutela in quanto già con nota prot. U93039 del 20.02.2026 è stato evidenziato che: **"la circostanza relativa alla mancata richiesta del parere sulla localizzazione al Direttore Generale dell'ASL BR, al fine di verificare la sussistenza di uno dei due criteri richiesto dalla sopra riportata normativa nazionale (art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92) e dalla D.G.R. n. 1825/2025 per**

il rilascio del parere di compatibilità (*id est* localizzazione territoriale oltre al parametro sul fabbisogno regolamentare), **si configura quale vizio procedimentale tale da inficiare la legittimità del provvedimento n. 263 del 19/05/2025 con il quale è stato rilasciato il parere di compatibilità favorevole per un Centro Residenziale per Cure Palliative (hospice)**, ciò confermando, altresì, il tipo di vizio di cui è affetto l'atto recante il parere di compatibilità favorevole (*id est* illegittimità *ab origine* tale da comportare l'annullamento d'ufficio e non la revoca come sostenuto nelle controdeduzioni trasmesse);

si propone di disporre l'**annullamento d'ufficio della D.D. n. 263 del 19/05/2025 con la quale è stato rilasciato il parere di compatibilità favorevole per un Centro Residenziale per Cure Palliative (hospice)** da ubicare alla Via A. De Gasperi n. 20, trasmessa dal Comune di Latiano (BR) a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della società Coop. SAN BERNARDO a r.l. ONLUS di Latiano, per n. 24 posti letto.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di disporre, l'**annullamento d'ufficio della D.D. n. 263 del 19/05/2025 con la quale è stato rilasciato il parere di compatibilità favorevole per un Centro Residenziale per Cure Palliative (hospice)** da ubicare alla Via A. De Gasperi n. 20, trasmessa dal Comune di Latiano (BR) a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della società Coop. SAN BERNARDO a r.l. ONLUS di Latiano, per n. 24 posti letto;
di notificare il presente provvedimento:

- al Sindaco del Comune di Latiano (BR);
- al legale rappresentante della società Coop. SAN BERNARDO a r.l. ONLUS (*pec: coopsanbernardo@pec.it*)
- al Direttore Generale dell'ASL BR.

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato mediante la piattaforma informatica "Cifra2", composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Accreditamento e Qualità/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00026

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità
Mauro Nicastro